

Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2014 n. 11516

4.2. - Sotto il secondo profilo, la ricorrente si duole altresì del convincimento, raggiunto dalla sentenza impugnata, secondo cui proprio tale adulterio fu la causa efficiente di cessazione della tollerabilità della convivenza.

La corte del merito ha ritenuto l'idoneità causale della relazione extraconiugale della M. ad incidere sul rapporto coniugale, mentre non ha ravvisato la prova dell'antiorità della crisi del medesimo: ha evidenziato, da un lato, la durata e l'intensità della relazione adulterina e, dall'altro lato, la non conclusione dei dati offerti dalla responsabile circa i precedenti litigi dei coniugi e l'uso di camere separate.

Tali argomentazioni non si prestano a censure, sotto il profilo del vizio di motivazione che solo può dedursi, al riguardo, in questa sede, alla luce del principio secondo cui, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Ciò vuol dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).

Dall'altro lato, l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà non è stata positivamente accertata dalla corte del merito, la quale, dopo attento esame di tutti gli elementi della fattispecie emersi nel corso del giudizio, ha infine escluso che nel caso concreto i fatti dalla responsabile allegati (litigi e l'abitudine di dormire in camere separate) fossero indizi concludenti ed inequivoci della pregressa situazione di intollerabilità della convivenza e della natura di mero simulacro ed apparenza della medesima, posto che comunque essi non impedirono la prosecuzione anche dei rapporti fra di loro.

Nella vicenda in esame, in conclusione, la corte non ha ritenuto provati, con argomentazioni immuni da vizi motivazionali, elementi idonei a retrodatare la situazione di intollerabile crisi a data anteriore all'infedeltà della moglie.